

Publicato il 21/09/2019

N. 01202/2019 REG.PROV.CAU.  
N. 01887/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 1887 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Associazione Lac Lega per l'Abolizione della Caccia, Associazione E.N.P.A. Onlus Ente Nazionale Protezione Animali, Associazione Lipu Lega Italiana Protezione Uccelli Onlus, Associazione Lav Onlus, Lega Antivivisezione, Associazione Wwf Italia Onlus, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Claudio Linzola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Hoepli, 3;

*contro*

Regione Lombardia, non costituita in giudizio;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia:*

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'annullamento, previa sospensione degli effetti, della deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. XI/2087 del 31 luglio 2019, avente ad oggetto: «AUTORIZZAZIONE ALLE PROVINCE AD EFFETTUARE LA CATTURA DI UCCELLI SELVATICI PER LA CESSIONE AI FINI DI RICHIAMO, AI SENSI DELL'ART. 9, COMMA 1, LETT. C) DELLA DIRETTIVA 2009/147/CE E DEGLI ARTT. 4 E 19 BIS DELLA L. 157/92», pubblicata sul B.U.R.L. del 2 agosto 2019, S.O. n. 31, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ASSOCIAZIONE LAC LEGA PER L'ABOLIZIONE DELLA CACCIA e dalle altre associazioni ricorrenti, sopra indicate, il 20\9 \2019:

per l'annullamento, previa sospensione degli effetti, della deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. XI/2087 del 31 luglio 2019, avente ad oggetto: «AUTORIZZAZIONE ALLE PROVINCE AD EFFETTUARE LA CATTURA DI UCCELLI SELVATICI PER LA CESSIONE AI FINI DI RICHIAMO, AI SENSI DELL'ART. 9, COMMA 1, LETT. C) DELLA DIRETTIVA 2009/147/CE E DEGLI ARTT. 4 E 19 BIS DELLA L. 157/92», pubblicata sul B.U.R.L. del 2 agosto 2019, S.O. n. 31, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Considerato:

– che l'interesse sotteso al ricorso, oggetto di plurime pronunce del giudice amministrativo di primo e di secondo grado, è di notevole rilevanza;

– che sussistono i profili di estrema gravità e urgenza richiesti dall'art. 56/1 c.p.a., tenuto conto che la trattazione collegiale dell'istanza cautelare potrà essere fissata all'udienza camerale del 1° ottobre 2019;

Ritenuto, pertanto, che l'istanza ex art. 56 c.p.a. in esame va accolta e, per l'effetto, va sospesa l'efficacia della deliberazione impugnata;

P.Q.M.

accoglie l'istanza ex art. 56 c.p.a. proposta con i motivi aggiunti in epigrafe, nei sensi precisati in parte motiva.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 10 ottobre 2019.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano il giorno 21 settembre 2019.

**Il Presidente**  
**Rosalia Maria Rita**  
**Messina**

IL SEGRETARIO